

APPROFONDIMENTO DEL 19/04/2021

La regolarità contributiva e lo "scostamento non grave"

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, cioè dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva si effettua esclusivamente per via telematica, indicando il solo codice fiscale del soggetto da verificare. L'esito positivo della verifica genera il Durc On Line, in formato pdf e non modificabile, che potrà essere utilizzato ad ogni fine richiesto dalla legge.

Durante la fase di verifica automatizzata sono previste alcune specifiche condizioni di irregolarità lievi rispetto alle quali "nulla osti" al rilascio del Durc: tra queste rientra lo "scostamento non grave", su cui l'Inps si è da ultimo soffermata con il messaggio n. 213/2021 in cui fornisce ulteriori chiarimenti sull'applicabilità, mirando a prevenire l'emissione, senza fondamento, di preavvisi di irregolarità da parte delle proprie sedi territoriali. Nel presente documento, alcuni casi pratici semplificano la comprensione degli automatismi nella richiesta del Durc On Line e le modalità per superare eventuali irregolarità e ottenere il rilascio del documento.

1. LA VERIFICA AUTOMATIZZATA

Con il D.M. 24 ottobre 2007 emanato in attuazione dell'articolo 1, commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/2006, sono state definite le modalità di rilascio e i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva (Durc), nonché le tipologie di irregolarità pregresse non ostantive al suo rilascio. Pertanto, dal 31 dicembre 2007 (data di entrata in vigore del sopra citato D.M.), i datori di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività svolta, sono tenuti a presentare il documento unico di regolarità contributiva per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento, nonché dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Il decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che ha sostituito in toto il D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto un profondo rinnovamento della disciplina di riferimento prevedendo che dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità contributiva avvenga, fatte salve alcune eccezioni, via web e in tempo reale (c.d. Durc online).

Il nuovo sistema all'immissione del codice fiscale fa scattare un'interrogazione unica e unitaria negli archivi informatici gestiti da Inps, Inail e Casse edili. La regolarità dovrà essere accertata per i pagamenti scaduti sino alla fine del secondo mese precedente la richiesta.

In caso di esito positivo della verifica verrà generato un pdf, scaricabile dalla procedura, con la materializzazione del documento che avrà una validità di 120 giorni dalla data di rilascio. Durante tale periodo, il Durc sarà posizionato in una lista consultabile periodicamente dagli interessati: se un altro ente effettuerà una nuova richiesta nell'arco dei 120 giorni di validità, non si produrrà un'altra istruttoria, perché il sistema punterà automaticamente nella lista dove sarà posizionato il Durc regolare già generato. In caso di verifica negativa, il sistema farà partire in automatico una pec all'intermediario e all'azienda col preavviso di accertamento negativo indicante le somme da pagare per la regolarizzazione. Se a interrogare è l'azienda o l'intermediario, il preavviso parte immediatamente dandone contestuale informazione; se invece è la PA a interrogare il sistema, le comparirà un messaggio di indisponibilità temporanea al rilascio del Durc, con contestuale invio del preavviso all'azienda.

2. LE CONDIZIONI DI RILASCIO DEL DURC

Esistono alcuni casi particolari non ostantivi al rilascio del Durc:

- scostamento "non grave" tra somme versate e dovute, nei confronti di ciascun ente, intendendosi per "non grave" un'inadempienza pari o inferiore a 150,00 euro, compresi di eventuali somme accessorie (ad esempio, interessi e sanzioni);
- esistenza di crediti in fase amministrativa, oggetto di compensazione, per i quali sia stato verificato il credito;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo;
- crediti affidati all'azione di recupero da parte degli Agenti della riscossione, con sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- sospensione dei pagamenti in virtù di provvedimenti normativi;
- rateazioni concesse da Inps, Inail, Cassa edile o Agenti della riscossione.

3. LO SCOSTAMENTO NON GRAVE

Sul caso dello scostamento non grave l'Inps, con il messaggio del 19 gennaio 2021 n. 213, ha fornito importanti chiarimenti riguardo le corrette modalità di applicazione di tale criterio in materia di verifica della regolarità contributiva.

In realtà questa regola era già presente nel D.M. 24 ottobre 2007, solo che era riservata alla regolarità in ambito di partecipazione alle gare di appalto (articolo 8, comma 3, dove si stabiliva che: *«Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc»*).

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 ha, infine, esteso tale criterio a tutti i casi di verifica di regolarità contributiva, portando il limite oltre il quale lo scostamento deve ritenersi "grave" a 150,00 euro a "gestione". Avere precisato che il limite debba misurarsi in riferimento alla singola gestione (dipendenti, gestione separata, ecc.), permette di fatto di avere un limite complessivo superiore alla stessa soglia.

L'Inps nella circolare n. 126/2015 ha precisato che il predetto limite si determina e cristallizza al momento della verifica automatizzata. Naturalmente, la concessione della regolarità contributiva per debiti sottosoglia (150,00 euro), comporta sempre l'obbligo di pagare il dovuto con il conseguente recupero tramite agente della riscossione, tenuto conto che anche quest'ultimo ha il limite di € 10,33, sotto il quale non può comunque agire (Art. 12-bis Dpr. n. 602/73).

L'Istituto, come si diceva, torna col messaggio n. 213/2021 sullo scostamento non grave e chiarisce che:

- non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in ciascuna gestione nella quale l'omissione che si è determinata risulti pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge;
- il criterio dello scostamento non grave viene valutato tenendo conto del valore registrato al momento dell'effettuazione della verifica automatizzata, con riguardo all'esito di regolarità contributiva definito per ogni singola gestione nella quale l'omissione fino alla predetta misura è stata rilevata;
- se, a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare, sia notificato al contribuente l'invito a regolarizzare le esposizioni debitorie - fatta salva l'ipotesi di annullamento parziale o totale delle stesse a seguito dei chiarimenti forniti dall'interessato - dovranno essere interamente versate per determinare la formazione di un esito regolare;
- nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave, l'attestazione di irregolarità avverrà per l'importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in 150,00 euro per gestione.

Il chiarimento si è reso necessario a seguito di alcuni passaggi fatti con il Ministero del Lavoro, soprattutto per sottolineare come l'intervento delle sedi territoriali dell'Inps debba essere rivolto alla prevenzione per evitare l'emissione di preavvisi di irregolarità che non abbiano fondamento. L'automatismo che regola la procedura di rilascio del Durc on line, infatti, dovrebbe riuscire a scremare alla fonte il maggior numero di situazioni possibili.

Nonostante il messaggio dell'Istituto, però, non è stato pienamente compresa la portata dell'interpretazione, fino a sostenere che il principio dello scostamento non grave fosse stato di fatto abolito, in via amministrativa, dall'Istituto. Ovviamente le cose non stanno in questi termini; anzi, si sono date le chiavi di lettura corrette alle sedi territoriali dell'Inps per meglio gestire questa procedura fondamentale per l'esistenza stessa delle aziende.

4. GLI ESEMPI PRATICI

Proviamo, allora, a specificare le finalità che il messaggio 213/2021 persegue, aiutandoci con degli esempi concreti.

Preliminarmente si ribadisce che se l'esito automatizzato evidenzia irregolarità di importo inferiore a 150,00 euro, la richiesta viene processata dal sistema con un esito automatico regolare e la sede non ne ha evidenza. Questo significa, quindi, che la sede territoriale non incide minimamente in questo processo, totalmente frutto dell'automatismo del sistema. La misura è stata adottata per consentire l'emissione automatica di durc regolari in presenza di esposizioni debitorie fino a 150,00 euro in ciascuna gestione previdenziale interessata dalla verifica, escludendo ogni intervento istruttorio delle sedi Inps e Inail.

Nel caso in cui, invece, l'automatismo dovesse riscontrare delle gestioni con debito superiore alla soglia limite, è la sede territoriale che ha il compito di verificarne preliminarmente l'esattezza e di valorizzarlo nell'invito a regolarizzare.

Facciamo qualche esempio:

1. **verifica interna di importi già versati e non contabilizzati:**

L'esito automatizzato propone 200,00 euro di irregolarità e l'operatore di sede annulla una partita a debito di 50,00 euro perché non era stato correttamente gestito un versamento in precedenza avvenuto. La richiesta dovrà essere definita regolare senza invio dell'invito a regolarizzare.

Ciò perché se la sede avesse operato la corretta imputazione del versamento di 50,00 euro per tempo, il sistema avrebbe generato un esito automatico regolare. Ovviamente se, nonostante tutto, partisse lo stesso l'invito a regolarizzare e l'azienda dimostrasse il pagamento dei 50,00 euro prima del formarsi dell'invito stesso, la sede dovrà definire regolare il Durc senza ulteriori integrazioni;

2. **regolarizzazione solo parziale dopo invito Inps:**

L'esito automatizzato propone 300,00 euro di irregolarità e tutto l'importo è dovuto; la sede notifica un invito a regolarizzare per l'importo di 300,00 euro, ma il contribuente ne paga solo 200,00. L'esito della verifica attesterà l'irregolarità pari a 100,00 euro. In questo caso, infatti, aver portato il debito complessivo sotto la soglia

non determina l'acquisizione della regolarità, in quanto al momento del formarsi dell'invito a regolarizzare la fotografia della situazione debitoria era già sopra il limite-soglia.

Adesso analizziamo in concreto come influisce lo scostamento non grave rispetto alle singole gestioni previdenziali. La soglia dei 150,00 euro fissa un limite-soglia concepito con l'obiettivo di produrre in automatico la regolarità: al momento della sua creazione, si sancì il principio per cui se esiste in una gestione un debito di importo maggiore alla soglia, questo si trascina tutte le esposizioni debitorie di importo inferiore, sul presupposto che la soglia non può essere un lasciapassare che legittima il mancato pagamento di questi importi.

Per rendere più concreta l'applicazione delle soglie, facciamo anche qui qualche esempio:

- L'esito automatizzato propone 300,00 euro dovute *in toto* in una gestione e contemporaneamente propone 10,00 euro in altra gestione. Per conquistare l'agognata regolarità occorrerà pagare anche la partita sottosoglia;
- L'esito automatizzato propone 10,00 euro di irregolarità da sanare e un mancato invio di Uniemens: ciò sarà dovuto al fatto che, mancando la denuncia, non è valutabile l'esposizione debitoria e, pertanto, tale irregolarità si trascina anche quella sottosoglia.

In questo caso, infatti, solo con la regolarizzazione successiva all'invito l'Istituto è stato messo in grado di verificare la regolarità e pertanto l'importo dei 10,00 euro è dovuto. Sarebbe stato diverso se la denuncia fosse stata già inviata prima della data della richiesta di Durc, perché l'eventuale ritardata elaborazione da parte dell'Inps avrebbe impedito l'applicazione della soglia nella fase della verifica automatizzata. In questo caso, quindi, i dieci euro non sarebbero dovuti e il Durc attesterebbe la regolarità.

Dipartimento Scientifico

 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

A cura di:
Vincenzo Silvestri